SENT. N. 250/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Cristiano BALDI	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24486** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

Q.A., nato a ***omissis*** il ***omissis*** (cod. fisc. ***omissis***) e residente in ***omissis***, via ***omissis***,

rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, PEC: *carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it* e *robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it;*

Uditi nell'udienza camerale del 10 giugno 2026, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Mormando e l'Avv. Roberto Serventi per il convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti dell'odierno convenuto, già Presidente del Consiglio di amministrazione nonché Direttore del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 47.831,20 (quarantasettemilaottocentotrentuno/20), a titolo di danno erariale cagionato al suddetto ente.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, la responsabilità del suddetto per l'illegittima erogazione dei compensi lordi (comprensivi di tutti gli oneri anche fiscali e previdenziali) pagati dal Consorzio allo stesso Presidente e agli altri due membri del Consiglio di amministrazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 17 luglio 2020.

Nella ricostruzione attorea, il pagamento dei suddetti compensi, determinati nel loro ammontare annuo dall'Assemblea consortile, sarebbe stato autorizzato dal Q. nella sua duplice veste di Presidente e di Direttore del Consorzio,

sottacendo il proprio stato di quiescenza (nonché quello analogo degli altri due consiglieri), in violazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135) e successive modificazioni, che li renderebbe pertanto indebiti.

Con atto del 19 gennaio 2026, il convenuto, pur contestando la pretesa attorea ed escludendo un proprio doloso arricchimento nella vicenda, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro

9.566,24 (novemilacinquecentosessantasei/24).

La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto in pari data.

All'esito dell'udienza camerale del 25 febbraio 2026, il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dal convenuto e con decreto n. 2 del 12/03/2026 ha disposto il pagamento della somma di euro **9.566,24** (novemilacinquecentosessantasei/24) a carico del medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore del CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

La difesa ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della somma e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata (bonifico del 17/3/2026, quietanza del 18/03/2026 e reversale di incasso del 20/03/2026), la cui regolarità è stata verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,

dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di **Q.A.**

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Cristiano BALDI, Consigliere

Ivano MALPESI, Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 14/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 14/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente